



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 11 Marzo 2025

CASI OPERATIVI

Conferimento studio professionale e cessione della quota
di Euroconference Centro Studi Tributari

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Cessione dei bonus edilizi da comunicare entro il 16 marzo 2025
di Alessandro Bonuzzi

REDDITO IMPRESA E IRAP

Bilancio di sostenibilità: meno imprese obbligate e due anni di slittamento
di Greta Popolizio

BILANCIO

Cessione di immobile acquistato fruendo della c.d. piccola proprietà contadina
di Luigi Scappini

REDDITO IMPRESA E IRAP

Novità e criticità del quadro RF 2025: le plusvalenze
di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

CRESCITA PROFESSIONALE

Agevolazioni per gli investimenti green: sostenibilità e competitività per le PMI
di Orazio Stangherlin - Arcadia Network



CASI OPERATIVI

Conferimento studio professionale e cessione della quota

di Euroconference Centro Studi Tributari

webinar gratuito

ESPERTO AI Risponde - Focus Bilancio

24 marzo alle 11.00 - iscriviti subito >>



Mario Rossi, commercialista, ha ricevuto un'offerta per la cessione del suo studio professionale.

Nell'ambito delle trattative è sorta la possibilità di cedere le quote di una Srl Stp costituita appositamente attraverso il conferimento dello studio.

Tale cessione può essere contestata dall'Amministrazione finanziaria, oppure opera una protezione analoga a quella prevista dall'articolo 176, comma 3, Tuir, nel caso di conferimento di azienda in società e successiva cessione delle quote?

[**LEGGI LA RISPOSTA DI CENTRO STUDI TRIBUTARI SU FISCOPRATICO...**](#)



FiscoPratico

I "casi operativi" sono esclusi dall'abbonamento Euroconference News e consultabili solo dagli abbonati di FiscoPratico.



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Cessione dei bonus edilizi da comunicare entro il 16 marzo 2025

di Alessandro Bonuzzi

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

La **comunicazione di opzione** per la **cessione della detrazione** spettante o per lo **sconto in fattura** ex [articolo 121, D.L. 34/2020](#), con riferimento alle **spese sostenute** nel corso del **2024** per l'esecuzione di interventi edilizi, deve essere trasmessa entro la data del prossimo **16 marzo 2025**.

Si tratta del termine ultimo, in **alcun modo derogabile**, siccome il mancato invio entro la scadenza non può essere sanato nemmeno avvalendosi dell'istituto della **remissione in bonis** ex [articolo 2, comma 1, D.L. 16/2012](#), specificatamente abolito per tale adempimento dall'[articolo 2, comma 1, D.L. 39/2024](#).

Il Legislatore, con una serie di interventi, ha sempre più **ridotto** la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura a partire dal **17 febbraio 2023**.

In particolare, il **comma 1, dell'articolo 2, D.L. 11/2023** (c.d. Decreto Cessioni), ha introdotto, a decorrere dal 17 febbraio 2023 (data di entrata in vigore del medesimo decreto), un **divieto** all'esercizio delle opzioni per la fruizione con modalità alternative alla detrazione (quindi, sconto in fattura o cessione del credito corrispondente alle detrazioni). Tuttavia, i **commi 2 e 3, dell'articolo 2, D.L. 11/2023**, prevedono **specifiche deroghe** a tale divieto, che operano al verificarsi delle condizioni **tassativamente previste**.

Tra le eccezioni, vi è quella della **lettera b), del comma 2, dell'articolo 2, D.L. 11/2023**, secondo cui il **divieto di cessione o sconto non opera** se, in data antecedente al 17 febbraio 2023, “*per gli interventi effettuati dai condomini risultati adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risultati presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020*”.

Successivamente, è intervenuto l'[articolo 1, D.L. 39/2024](#), che ha recato modifiche all'ambito applicativo dei **commi 2 e 3, dell'articolo 2, Decreto Cessioni**. Nello specifico, l'[articolo 1, comma 5, D.L. 39/2024](#), prevede che “*Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di*



entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

La *ratio* di tale disposizione è quella di **impedire** che i soggetti che rientravano nelle deroghe previste dall'[**articolo 2, commi 2 e 3, Decreto Cessioni**](#) – avendo effettuato anteriormente al 17 febbraio 2023 gli adempimenti ivi previsti – conservino il diritto all'esercizio delle opzioni di cessione e sconto se non hanno **pagato** alcuna **spesa al 30 marzo 2024**, documentata da **fattura**, per lavori **già effettuati**.

Il tenore letterale della norma ha creato **non pochi dubbi interpretativi**, che l'Agenzia delle entrate ha cercato di dirimere soprattutto con la [**risposta a interpello n. 26/E/2024**](#). Al riguardo, giova ricordare che nell'occasione l'Amministrazione finanziaria ha affermato che:

1. l'applicabilità della deroga opera laddove, al **30 marzo 2024**, ricorrono **congiuntamente** tutte le condizioni richieste dalla norma stessa (quindi, fattura, sostenimento della spesa ed effettuazione di lavori);
2. la locuzione “*lavori già effettuati*” si riferisca all'**esecuzione di interventi edilizi escludendo**, dunque, a titolo esemplificativo, le **spese professionali**, nonché quelle sostenute per il pagamento degli **oneri di urbanizzazione**, per il pagamento della **tassa di occupazione** del suolo pubblico, per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative;
3. non consentono, inoltre, di accedere alla menzionata deroga neanche le **spese relative ai servizi tecnici** propedeutici all'inizio dei lavori e le **mere attività preparatorie** del cantiere (ad esempio, per l'**acquisto** dei **materiali** o l'installazione di **ponteggi**), in quanto tali spese non afferiscono ad un intervento realizzato nella sua **consistenza strutturale**;
4. per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva il **pagamento** dei lavori da parte del **condominio**, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino;
5. in caso di **sconto in fattura integrale** (e, dunque, senza alcun pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura. Diversamente, nel caso di **sconto parziale** (con il pagamento dell'importo residuo), occorre fare riferimento alla data del pagamento dell'importo della fattura eccedente lo sconto, **a nulla rilevando la data di emissione della fattura** da parte del fornitore;
6. la condizione “*per lavori già effettuati*” si ritiene soddisfatta, in generale, quando, relativamente ai singoli interventi autonomamente considerati, il **pagamento** effettuato **entro il 30 marzo 2024** si riferisca alla **realizzazione, anche in parte**, dei relativi **lavori** e sia stato **documentato** mediante fattura;
7. nell'ipotesi, però, in cui più interventi, ancorché autonomi, siano ricompresi nel **medesimo titolo abilitativo (CILAS)** o – se si tratta di interventi per i quali non sia richiesta la presentazione di un titolo abilitativo – nell'accordo vincolante, la condizione è soddisfatta quando le spese pagate, documentate da fattura, si riferiscono **anche a uno solo** degli **interventi** ivi indicati;
8. la condizione richiesta è soddisfatta anche quando le spese per i predetti lavori siano



state pagate, nell'ambito di un contratto di appalto, da un **soggetto diverso** dal **committente beneficiario** della detrazione (l'appaltatore principale o eventuali subappaltatori). Ne consegue che l'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito può essere esercitata **anche dal committente** che si avvale di un appaltatore (ad esempio, di un contraente generale) il quale, nonostante abbia pagato alla data del 30 marzo 2024 ai subappaltatori una parte dei lavori effettuati, **non abbia, entro tale data, emesso fattura nei confronti del committente** in relazione ai medesimi lavori. Anche in tale ipotesi, i pagamenti **devono riferirsi a “lavori già effettuati”**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Bilancio di sostenibilità: meno imprese obbligate e due anni di slittamento

di Greta Popolizio

Convegno di aggiornamento

Impatto della sostenibilità per le PMI

Scopri di più

La Commissione Europea ha presentato lo scorso **26 febbraio 2025** il c.d. Pacchetto *Omnibus*, che passa ora all'approvazione del **Parlamento Europeo**, il quale mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di **sostenibilità aziendale**.

Le diverse normative comunitarie, sin qui emanate per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese, come la *Corporate Sustainability Reporting Directive* (CSRD) e il Regolamento sulla Tassonomia, hanno oggettivamente introdotto **importanti complessità**, che hanno destato preoccupazioni tra le aziende, in particolare tra le **piccole e medie imprese** (PMI). Il Pacchetto *Omnibus* ha, dunque, come obiettivo quello di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del *Green Deal* europeo.

Il [**Commission Work Programme 2025**](#) prevede **diverse iniziative di semplificazione** e snellimento normativo e burocratico. Il primo pacchetto, c.d. *Omnibus*, di cui ci occupiamo, interviene sulle **normative di sostenibilità**, modificando i requisiti di **applicabilità delle direttive sulla rendicontazione** e sulla tassonomia e prevedendo slittamenti dell'entrata in vigore.

Vediamo quali sono queste modifiche.

In primo luogo, si assiste ad una notevole **restrizione del campo d'applicazione della CSRD**.

Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle **imprese con più di 250 dipendenti**, si applicherebbero solo alle grandi imprese **con più di 1.000 dipendenti** (fermo restando il limite di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l'attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, **escluse le PMI quotate**.

Secondo il documento di accompagnamento del provvedimento, questo ridurrebbe il numero di imprese soggette **di circa l'80%**.



In secondo luogo, la Commissione ha presentato, in una proposta separata e parallela, **lo slittamento di 2 anni** dell'entrata in vigore degli **obblighi di rendicontazione per:**

- le **grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico** e che **hanno più di 500 dipendenti**, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all'esercizio 2025 (c.d. *wave 2*);
- le **PMI quotate**, ad oggi obbligate a presentare il **bilancio di sostenibilità nel 2027** con riferimento all'esercizio 2026 (*wave 3*).

L'obiettivo di questa proposta di rinvio è evitare che **alcune imprese siano obbligate a rendicontare per l'anno finanziario 2025 o 2026**, per poi essere successivamente **esonerate da tale obbligo**, e di consentire agli Stati membri di raggiungere un accordo che garantisca in **tempi rapidi chiarezza giuridica** alle imprese attualmente soggette a CSRD.

Infine, anche **per le aziende che resteranno obbligate alla rendicontazione di sostenibilità**, viene previsto un alleggerimento dei **contenuti di informativa obbligatoria**, tramite un intervento di modifica del Regolamento 2023/2772, che riguarda i principi ESRS, che dovrebbero risultare molto snelliti.

La Commissione, tuttavia, rinuncia alla spinta propulsiva che le tematiche ESG possono **infondere alle imprese europee, se correttamente interpretate**.

Viene, quindi, prevista **un'attenzione particolare alle aziende che non rientrano più nell'ambito della CSRD** (con meno di 1.000 dipendenti), per le quali la Commissione intende adottare ufficialmente, tramite atto delegato, uno *standard* di rendicontazione volontaria, basato sullo **standard per le PMI** (VSME) elaborato dall'EFRAG. Tale **standard fungerà da scudo, limitando le informazioni che le banche**, o le aziende che rientrano nell'ambito della CSRD, possono richiedere alle aziende nelle loro catene del valore con meno di 1.000 dipendenti.

Ulteriori importanti proposte di semplificazioni si assistono anche sul fronte della **Direttiva sulla Due Diligence (CSDDD)**, che obbliga le **aziende ad effettuare verifiche in tema di rispetto dei diritti umani** dei lavoratori lungo la propria catena del valore. Viene, innanzitutto, proposto lo slittamento generalizzato di un anno per l'entrata in vigore della Direttiva, ma soprattutto vengono limitati i doveri di diligenza alla **prima linea della catena**, ossia alle imprese con cui si intrattengono **rapporti commerciali diretti**.

La Commissione prevede, infine, una profonda revisione della **Tassonomia**, intervenendo con una riduzione di circa il 70% degli indicatori da calcolare per dimostrare l'allineamento delle attività alla **sostenibilità ambientale**.



BILANCIO

Cessione di immobile acquistato fruendo della c.d. piccola proprietà contadina

di Luigi Scappini

OneDay Master

Fabbricati rurali e terreni

Scopri di più

La c.d. **piccola proprietà contadina**, norma agevolativa originariamente prevista in via temporanea dalla **L. 604/1954** e successivamente, in ragione delle continue proroghe, introdotta a regime a mezzo dell'[articolo 2, comma 4-bis, D.L. 194/2009](#), convertito con L. 25/2010, prevede l'applicazione in misura **ridotta** dell'imposta di **registro** e delle **ipocatastali**, in occasione **dell'acquisto di terreni agricoli** da parte di **soggetti qualificati**.

In particolare, possono fruire dell'agevolazione i **coltivatori diretti** e gli **lap** (imprenditori agricoli professionali), **iscritti** nella relativa **gestione previdenziale e assistenziale**, nonché i **soggetti a essi equiparati** (società agricole lap e società diretto-coltivatrici).

Oggetto dell'agevolazione sono “*gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, ... nonché le operazioni fondiarie operate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)*”.

Inoltre, la norma è azionabile anche per gli “*atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati*”.

Rispetto alla **previgente disciplina** contenuta nella L. 604/1954, l'**attuale versione** della piccola proprietà contadina che, bisogna ricordarlo, **non** ne rappresenta, come affermato dall'Agenzia delle entrate con la [risoluzione n. 36/E/2010](#), una **prosecuzione** della norma originaria, presenta **profili di discontinuità** che, in alcuni casi, hanno comportato il fiorire di **contenziosi tributari**.

Uno di questi, ad esempio, concerne **l'oggetto dell'agevolazione** che, nell'attuale versione, consiste nei terreni e relative pertinenze, mentre in vigenza della **L. 604/1954** lo stesso era espressamente esteso “*agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia*”.



L'**attuale versione**, quindi, rimanda in via generale alle **pertinenze**, senza tuttavia “*confermare*” espressamente la **possibilità che la pertinenza**, nel caso specifico, un immobile, **risulti non ubicato sul fondo**. In altri termini, attualmente la c.d. piccola proprietà contadina si può applicare anche ai fabbricati, a condizione che siano qualificabili quali **pertinenze dei terreni trasferiti**.

Indiscussa è la fruibilità dell'agevolazione nell'ipotesi in cui il **fabbricato**, abitativo o strumentale, **insiste** sui terreni oggetto di compravendita.

In tal senso, si è espressa la stessa Agenzia delle entrate con la [**risoluzione n. 26/E/2015**](#), in cui ha correttamente ricondotto il concetto di pertinenzialità all'[**articolo 817, cod. civ.**](#), e, quindi, al contemporaneo sussistere:

- della **volontà, espressa o tacita**, del proprietario della cosa principale di destinare la cosa accessoria a servizio o a **ornamento del bene principale**;
- del **rapporto funzionale** intercorrente tra bene principale e accessorio.

Fin qui tutto chiaro; tuttavia, la **realtà** operativa offre **situazioni** spesso **diverse** da quella espressamente dichiarata dalla norma, consistenti, ad esempio, nella **non insistenza** dell'immobile sui fondi oggetto di compravendita **o** anche al successivo **mancato sussistere** dei requisiti di **ruralità** o di **strumentalità** richiesti dall'[**articolo 9, commi 3 e 3-bis, D.L. 557/1993**](#).

Bisogna, tuttavia, avere a mente che l'**agevolazione** ha, sin dal lontano 1954, lo **scopo** di incentivare la **compravendita** di **terreni agricoli** da parte di soggetti qualificati quali, dapprima, i coltivatori diretti e, successivamente, gli Iap, che si impegnano a svolgere sugli stessi **un'attività agricola a carattere imprenditoriale**. Ne deriva che **spesso, la mancata** effettiva **destinazione** dell'immobile pervenuto ad abitazione rurale o fabbricato strumentale, è una **conseguenza** dell'effettiva **non strategicità** dello stesso per l'imprenditore che, tuttavia, non ha potuto che acquisirlo in quanto da sempre asservito ai terreni, che rappresentavano il vero obiettivo dello stesso.

Discorso diverso deve essere fatto nell'ipotesi di un **fabbricato non insistente** sul terreno oggetto di compravendita, per il quale si ritiene l'impostazione della [**risoluzione n. 26/E/2015**](#) troppo restrittiva in quanto il **riferimento** del Legislatore è, come visto a un concetto di **pertinenzialità e non di asservimento** (in senso conforme CTP di Reggio Emilia con la sentenza n. 178/II/2018).

Preso atto dell'agevolabilità del fabbricato pertinenziale al fondo “*vero*” oggetto della compravendita, **vediamo cosa accade** nell'ipotesi in cui si proceda all'**alienazione** dell'immobile. Sul punto, la **norma** introduce una previsione **antielusiva** per cui “*I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente*”.

Limitando **l'analisi a un profilo letterale**, si potrebbe concludere per la **non decadenza**



nell'ipotesi di alienazione del fabbricato, non essendo richiamate le pertinenze; tuttavia, si ritiene che, in tal caso, si **dovranno** corrispondere le **imposte ordinarie** per l'**immobile**, **senza** che ciò comporti la **decadenza** anche per i **terreni**.

L'Agenzia delle entrate, con la [**risoluzione n. 26/E/2015**](#), avente a oggetto la **fruibilità dell'agevolazione nel caso di acquisto di un terreno con fabbricato strumentale annesso** (nel caso di specie, un ricovero attrezzi accatastato quale D/10), ha concluso ritenendo applicabile la norma nel solo caso gli immobili insistano sul medesimo **fondo oggetto di acquisto**.



REDDITO IMPRESA E IRAP

Novità e criticità del quadro RF 2025: le plusvalenze

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi società di capitali

[Scopri di più](#)

L'avvicinarsi della **scadenza dichiarativa del reddito prodotto nel 2024**, rende opportuno verificare quali siano le **novità di carattere normativo, giurisprudenziale e di prassi** ufficiale che sono **intervenute negli ultimi mesi**. Questa analisi, che negli ultimi anni è stata caratterizzata più da novità e criticità derivanti da sentenze e prassi che da novità legislative, in **relazione al 2024 registra**, invece, alcune **significative evoluzioni normative**, grazie alla **approvazione del D.Lgs 192/2024**, che ha attuato, almeno in parte, le **direttive in materia di reddito d'impresa** conferite dal legislatore delegante della riforma tributaria (L. 111/2023).

Passiamo, quindi, ad analizzare utilmente le **varie parti e i vari righi del quadro RF del modello Redditi** delle società di capitali, segnalando i **vari aspetti innovativi** nella determinazione del reddito d'impresa, oltre che **le criticità che ogni singolo contribuente dovrà risolvere**.

Un **primo punto da analizzare (Rigo RF 7)** – che presenta **aspetti di attualità** (in relazione ad una sentenza della Cassazione che risale ai primi mesi del 2025) – attiene alla **rilevanza della plusvalenza derivante da una cessione di azienda**, nella quale **l'acquirente è inadempiente** in merito alla obbligazione di corrispondere il **prezzo concordato**. L'acquirente, quindi, **non potendo pagare il proprio debito, ritrasferisce** (si ritiene con l'accordo del creditore cedente) **l'azienda al primo cedente**. Non avendo conseguito il prezzo, il cedente riteneva che **non fosse emersa alcuna plusvalenza tassabile**; tesi confermata anche dalla sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado, contro la quale ricorre in Cassazione l'Agenzia delle entrate. La tesi sostenuta dall'Ufficio (difficilmente criticabile a parere di chi scrive) è che la **plusvalenza si manifesta con il trasferimento del cespote** (o dell'insieme di cespiti come nel caso della cessione di azienda), essendo irrilevante qualunque **altro comportamento adempiente** o non adempiente in merito alle **obbligazioni contrattuali**. Nel periodo d'imposta in cui è avvenuto il trasferimento si realizza il **componente positivo fiscalmente rilevante**. Se poi, nel periodo successivo, il credito derivante dalla cessione viene meno, generandosi una perdita, questa sarà un **componente negativo deducibile**, ma in un **diverso esercizio**. Sul punto, la Cassazione, sentenza n. 2775/2025, recita: “.... Detto diversamente, la circostanza che non sia stato pagato il prezzo, non esime dalla esposizione in dichiarazione dei redditi, ma si traduce nell'indicazione all'attivo nell'anno in cui il contratto è stipulato ed in uno speculare passivo per il successivo anno in cui il contratto viene sciolto ovvero modificato come nel caso in esame. In questo senso, la



mancata percezione del prezzo può essere fatta valere come perdita nella dichiarazione dell'anno successivo”.

Proviamo ad esemplificare il **percorso della cessione e della relativa retrocessione**.

Nell'anno 1 l'azienda che presenta attivo per 100 e passivo per 50 viene ceduta a 200, generandosi, quindi, una plusvalenza di 150 che va tassata nell'anno 1.

Nell'anno 2 l'acquirente, a fronte di un debito per 200 **restituisce l'azienda al valore di libro cioè 50**, e ciò fa sì che per il cedente il **credito originario di 200 si riduca a 150**, e per questa somma l'originario cedente rileva una perdita sul **credito di 150 che compensa** (nell'esercizio 2) la **plusvalenza tassata nell'anno 1**.

Sempre in tema di plusvalenza, vi è un altro **interessante aspetto che è stato oggetto della risposta ad interpello n. 171/2024**. La questione verte su un **conferimento di singolo bene**, quindi **operazione realizzativa** e rilevante fiscalmente, per la quale l'istante chiede lumi alla **Agenzia delle entrate**, ritenendo che il **corrispettivo della cessione possa** essere **assunto pari all'aumento di capitale eseguito dalla società conferitaria**. In pratica, l'interpellante ritiene che il riferimento normativo al valore normale, che l'articolo 9, Tuir, esegue per determinare il **corrispettivo “incassato” dal conferente**, possa essere quantificato concretamente **assumendo quale riferimento l'ammontare dell'aumento di capitale**, più sovrapprezzo **eseguito dalla conferitaria**. Sul punto, va sottolineato che la procedura di conferimento a valori “blindati”, cioè **il dato dell'aumento di capitale eseguito** dalla conferitaria che quantifica anche il corrispettivo da conferimento, è sì **stabilita dal Tuir**, ma in relazione ad un'altra fattispecie, e cioè il **conferimento di partecipazione di maggioranza**, oppure di minoranza, ma qualificata ex articolo 177, comma 2 e 2 bis, Tuir. Spostando, invece, l'attenzione al conferimento di **singolo bene materiale il valore normale** non può che essere quello citato nell'articolo 9, comma 5, Tuir, cioè il **prezzo praticato per la cessione di beni simili in condizioni di libero mercato**. In tale contesto, se dalla perizia allegata al conferimento **emerge un certo ammontare**, quello è da intendersi come **“valore normale”** e se l'aumento di capitale risultasse inferiore, il corrispettivo conseguito si attesterebbe sul **dato peritale** e non sull'aumento di capitale, come, invece, **sosteneva l'interpellante**.

Diverso è il discorso **ai fini Irap**, poiché il principio di “presa diretta” della base imponibile dal bilancio di esercizio, fa sì che la scelta di eseguire un **aumento di capitale inferiore al dato peritale**, comporti la rilevanza di una **plusvalenza calcolata per differenza tra costo non ammortizzato e valore normale** che è uguale all' aumento di capitale. Ciò determina, in definitiva, un **diverso importo di plusvalenza rilevante ai fini delle imposte sul reddito** rispetto a quello rilevante ai fini Irap; conclusione, quest'ultima, avvalorata dalla citata risposta ad Interpello.

Infine, vale la pena di ricordare, in tema di plusvalenza Pex (articolo 87, Tuir e rigo RF 46 del modello Redditi SC) , che il **presupposto di prima iscrizione della partecipazione nell'attivo immobilizzato** (che rappresenta **uno dei quattro presupposti** necessari per assegnare



l'agevolazione pex alla cessione della partecipazione), va dimostrato, appunto, con **l'attivo del bilancio** non essendo sufficiente un **passaggio discorsivo in Nota integrativa**, se l'evidenza contabile è diversa. In questo senso, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 29442/2024, boccia la **tesi difensiva del contribuente** che sosteneva essere **l'iscrizione della partecipazione nell'attivo circolante**, un mero errore contabile poi corretto in qualche modo **tramite un diverso esito della Nota Integrativa**.



CRESITA PROFESSIONALE

Agevolazioni per gli investimenti green: sostenibilità e competitività per le PMI

di Orazio Stangherlin - Arcadia Network



Negli ultimi anni, la transizione verso modelli economici più sostenibili è diventata una priorità globale. Le piccole e medie imprese (PMI) italiane, che rappresentano il cuore dell'economia del Paese, stanno giocando un ruolo fondamentale in questo processo. Investire in sostenibilità ambientale non è solo un modo per contribuire alla salvaguardia del pianeta, ma rappresenta anche un'opportunità strategica per migliorare la competitività e accedere a nuovi mercati.

Per facilitare questo cambiamento, il governo italiano e l'Unione Europea hanno introdotto una serie di agevolazioni e incentivi rivolti proprio alle imprese che desiderano adottare pratiche più sostenibili. In questo articolo, offriamo una panoramica delle principali agevolazioni disponibili e di come queste possano supportare le PMI nel loro percorso verso la sostenibilità.

Perché investire in sostenibilità?

Prima di entrare nel dettaglio delle agevolazioni, è importante capire perché l'investimento in sostenibilità è così cruciale per le PMI. Adottare tecnologie e processi green può portare numerosi vantaggi, tra cui:

- **riduzione dei costi operativi:** l'efficienza energetica e l'utilizzo di risorse rinnovabili riducono le spese a lungo termine;
- **accesso a nuovi mercati:** consumatori e investitori sono sempre più attenti alle pratiche sostenibili delle aziende;
- **conformità normativa:** l'adozione di pratiche sostenibili permette di rispettare normative ambientali sempre più stringenti;
- **miglioramento dell'immagine aziendale:** essere percepiti come un'azienda attenta all'ambiente migliora la reputazione e può attrarre nuovi clienti.



Le principali agevolazioni disponibili

1. Credito d'Imposta per l'Efficientamento Energetico

Il **Credito d'Imposta** rappresenta uno degli strumenti più utilizzati dalle PMI per finanziare progetti green. Questo incentivo permette alle imprese di ottenere un rimborso fiscale su una percentuale delle spese sostenute per l'adozione di soluzioni energeticamente efficienti, come impianti fotovoltaici, sistemi di riscaldamento efficienti, e l'isolamento termico.

- **Come funziona:** le PMI possono recuperare fino al 65% delle spese sostenute, rendendo più accessibile l'investimento in tecnologie sostenibili.
- **Esempio:** un'azienda nel settore manifatturiero che installa un impianto solare per coprire parte del fabbisogno energetico può accedere al credito d'imposta, riducendo significativamente i costi dell'investimento.

2. Bando Simest per la Transizione Digitale e Green

Il **Bando Simest**, gestito dalla società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti, supporta le PMI italiane nella loro transizione sia digitale che green. Si tratta di finanziamenti a tasso agevolato per progetti che migliorano l'efficienza energetica, riducono l'impatto ambientale e innovano i processi produttivi in ottica sostenibile.

- **Benefici:** il bando copre fino al 50% delle spese per progetti green, con un limite massimo di finanziamento che può arrivare fino a 10 milioni di euro.
- **Esempio:** un'azienda agricola che adotta sistemi di irrigazione sostenibili e installa tecnologie digitali per monitorare il consumo d'acqua può accedere a questo finanziamento, riducendo sia l'impatto ambientale che i costi operativi.

3. Fondo Nazionale Efficienza Energetica

Gestito dal **Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)**, questo fondo è destinato a finanziare interventi che migliorano l'efficienza energetica nei settori industriale, civile, e terziario. Le PMI possono ottenere prestiti a tasso agevolato o garanzie su finanziamenti per investimenti come l'ammodernamento degli impianti di produzione, l'utilizzo di energie rinnovabili, e il miglioramento dell'isolamento degli edifici.



- **Dettagli:** il fondo può coprire fino al 75% delle spese per progetti di efficientamento energetico.
- **Esempio:** un'azienda di confezionamento alimentare che sostituisce i macchinari con versioni più efficienti dal punto di vista energetico può ottenere un prestito agevolato, abbattendo i costi di ammodernamento.

4. Green New Deal Italiano

Tra le misure più recenti, il **Green New Deal Italiano** si distingue per il suo obiettivo di finanziare progetti che integrano la sostenibilità ambientale con l'innovazione tecnologica. Le PMI possono ottenere finanziamenti a fondo perduto o agevolati per progetti che riducono l'impatto ambientale, con un focus su settori strategici come le energie rinnovabili, il riciclo dei materiali e la bioeconomia.

- **Incentivi:** fino al 20% dei costi può essere finanziato con contributi a fondo perduto, e fino al 50% con finanziamenti agevolati.
- **Esempio:** un'azienda di moda che sviluppa tessuti a base di materiali riciclati può accedere a questi fondi per innovare i processi di produzione e ridurre l'impatto ambientale.

Altri bandi regionali e europei

Oltre agli incentivi nazionali, molte regioni italiane offrono bandi dedicati alle imprese che intendono investire in progetti green. Un esempio è il **Bando Por Fesr** in Lombardia, che finanzia le PMI che sviluppano tecnologie per la sostenibilità ambientale. A livello europeo, il **Programma LIFE** rappresenta un'opportunità significativa per ottenere finanziamenti a fondo perduto per progetti che tutelano l'ambiente e il clima.

Conclusioni: sostenibilità come vantaggio competitivo

Investire in sostenibilità non è solo una scelta etica, ma anche una strategia vincente per il futuro delle PMI. Le agevolazioni disponibili rendono più accessibile la transizione green, aiutando le imprese a ridurre i costi, migliorare l'efficienza e rispondere alle crescenti aspettative del mercato. Essere all'avanguardia nella sostenibilità non è più un'opzione, ma una necessità per rimanere competitivi in un mondo che richiede sempre più attenzione all'ambiente.

Per le PMI italiane, il momento di agire è ora: le agevolazioni sono lo strumento ideale per



avviare il cambiamento e prepararsi alle sfide future.